

COMUNICATO AL PERSONALE

Oggetto: Somme soggette ad imposta sostitutiva *c.d. "detassazione"*
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 83/E del 17 agosto 2010: detassazione
compenso per lavoro ordinario notturno

Con riferimento ai precedenti Comunicati al Personale n. 4 del 21 aprile 2009 e n. 7 del 12 maggio 2010, riguardanti la disciplina fiscale applicabile alle somme soggette ad imposta sostitutiva *c.d. "detassazione"*, e a seguito dei recenti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate il 17 agosto 2010 con Risoluzione n. 83/E sul medesimo argomento, forniamo ulteriori informazioni riguardanti l'applicabilità della detassazione sulle specifiche voci retributive connesse a prestazioni di lavoro notturno.

Il regime di tassazione agevolata che si riferisce alle somme erogate in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa va applicato, per quanto specificatamente riguarda le **prestazioni per lavoro ordinario notturno**, non solo all'indennità o alla maggiorazione corrisposte per il lavoro in turno, ma anche al *compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa*.

La citata Risoluzione n. 83/E precisa che i lavoratori le cui retribuzioni sono state sottoposte alla tassazione ordinaria anziché all'imposta sostitutiva del 10% negli anni passati, potranno far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi dell'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.

A tal fine Enel Servizi – Amministrazione del Personale rilascerà una dichiarazione per certificare l'importo delle somme corrisposte sulle quali non è stata applicata la tassazione sostitutiva. Detta certificazione riguarda gli anni 2008 e 2009.

Per l'anno 2010, ancora in corso, l'imposta verrà correttamente calcolata ed applicata tramite la normale elaborazione dei conguagli di fine anno.

Ovviamente, la dichiarazione riguarderà:

- per *l'anno 2008*, solo i dipendenti con limite di reddito, riferito all'anno 2007, inferiore a 30.000 e fino a concorrenza dell'importo complessivo dei compensi soggetti a "detassazione" pari a 3.000 euro;
- per *anno 2009*, solo i dipendenti con limite di reddito, riferito all'anno 2008, inferiore a 35.000 fino a concorrenza dell'importo complessivo dei compensi soggetti a "detassazione" pari a 6.000 euro.

La suddetta certificazione sarà resa disponibile nei confronti dei dipendenti interessati in CARPE a partire dal 23 settembre p.v.

E' facoltà dell'interessato presentare la dichiarazione integrativa alla dichiarazione dei redditi, che – con riferimento ai redditi 2008 – scade il 30 settembre 2010 ovvero avvalersi, anche oltre tale termine, dell'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Enel Servizi
Amministrazione del Personale

Sig.re/Sig.ra
Cognome Nome

Oggetto: Somme soggette ad imposta sostitutiva *c.d. "detassazione"*
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 83/E del 17 agosto 2010: detassazione
compenso per lavoro ordinario notturno

A seguito degli ulteriori chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate il 17 agosto 2010 con la recente Risoluzione n. 83/E in materia di imposta sostitutiva del 10%, così detta "detassazione", si dichiara che gli importi sotto indicati, riguardanti prestazioni ordinarie di lavoro notturno, sono stati assoggettati a tassazione ordinaria anziché ad imposta sostitutiva del 10% di cui al decreto legge 27 maggio 2008 n. 93 convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n.126.

Euroriferito all'anno (2008) o (2009)

Quanto sopra al fine di far valere, in sede di dichiarazione dei redditi, la tassazione più favorevole, presentando una dichiarazione integrativa per i suddetti anni ovvero avvalendosi dell'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Enel Servizi
Amministrazione del Personal